

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 20 GENNAIO 1981 ¹

**Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International
contro GEMA — Gesellschaft für musikalische Aufführungs-
und mechanische Vervielfältigungsrechte
(domande di pronunzia pregiudiziale,
proposte dal Bundesgerichtshof)**

«Libera circolazione dei dischi: diritti d'autore»

Cause riunite 55 e 57/80

Massime

1. *Libera circolazione delle merci — Disposizioni del Trattato — Applicazione ai supporti del suono che incorporano opere tutelate*
(Trattato CEE, art. 30)
2. *Libera circolazione delle merci — Proprietà industriale e commerciale — Diritti d'autore — Applicazione dell'art. 36 del Trattato*
(Trattato CEE, art. 36)
3. *Libera circolazione delle merci — Proprietà industriale e commerciale — Diritti d'autore — Tutela — Limiti — Supporti del suono smerciati in uno Stato membro col consenso dell'autore — Importazione in un altro Stato membro — Opposizione — Inammissibilità*
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
4. *Libera circolazione delle merci — Proprietà industriale e commerciale — Diritti d'autore — Tutela — Limiti — Supporti del suono smerciati in uno Stato membro con il consenso dell'autore — Importazione in un altro Stato membro — Differenza tra i diritti di licenza riscossi nei due Stati — Inesigibilità di un complemento di diritti da parte di una società per la gestione dei diritti d'autore*
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

1. I supporti del suono, anche se incorporano opere musicali tutelate, sono prodotti ai quali si applica il regime della libera circolazione delle merci contemplato dal Trattato CEE.
2. L'espressione «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all'art. 36 del Trattato CEE comprende la tutela data dal diritto d'autore, in particolare qualora questo venga sfruttato commercialmente mediante la concessione di licenze che possono incidere sulla distribuzione, nei vari Stati membri, di merci che incorporano l'opera letteraria o artistica tutelata.
3. Il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di una merce da lui stesso o col suo consenso legittimamente messa in commercio in un altro Stato membro. Lo stesso vale per il diritto d'autore il cui sfruttamento commerciale pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale o commerciale. Di conseguenza, nè il titolare di un diritto d'autore o il suo licenziatario, nè una società per la gestione dei diritti d'autore che agisca in nome del titolare o del licenziatario possono invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d'autore per impedire o limitare l'importazione di supporti del suono che incorporino delle opere tutelate e che siano stati legittimamente messi in commercio sul mercato di un altro Stato membro dal titolare stesso o col suo consenso.
4. L'esistenza di una disparità tra le legislazioni nazionali atta a falsare la concorrenza fra gli Stati membri non può legittimare uno Stato membro a concedere tutela legale a comportamenti di un ente privato incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci.

Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano all'applicazione di una legge nazionale che consenta ad una società per la gestione di diritti d'autore, autorizzata a far valere i diritti d'autore dei compositori di opere musicali registrate su dischi o altri supporti del suono in un altro Stato membro, di invocare tali diritti per esigere, nel caso in cui detti supporti del suono vengano distribuiti sul mercato nazionale e siano stati messi in libera circolazione in detto altro Stato membro dai titolari dei diritti d'autore o col loro consenso, il versamento di un compenso corrispondente ai diritti di licenza abitualmente riscossi per la messa in commercio sul mercato nazionale; detratti i diritti di licenza meno elevati pagati nello Stato membro di fabbricazione.

Nei procedimenti riuniti 55 e 57/80,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof (Corte suprema federale), nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra: